



TRIBUNALE DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice Tutelare

LINEE GUIDA VACCINAZIONE COVID-19

Il D.L. n. 1/2021 “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ha disciplinato il profilo della prestazione del consenso informato ai fini della vaccinazione di ospiti delle RSA e di strutture analoghe all’art. 5 (“*Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite*”).

La normativa speciale mira a fronteggiare la problematica di coloro che siano incapaci a prestare il consenso e non abbiano, allo stato, un soggetto munito di rappresentanza in ambito sanitario.

Va infatti preliminarmente chiarito che i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno – questi ultimi anche se nel decreto di conferimento dei poteri non è stata espressamente conferita la rappresentanza sanitaria – possono prestare il consenso informato, in caso di incapacità del beneficiario, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o comunicazioni.

* * *

La disciplina delineata dal Decreto Legge deroga in parte al normale funzionamento degli istituti di protezione degli incapaci, sicché appare utile fornire le seguenti indicazioni.

* * *

1. Soggetti legittimati a prestare il consenso.

I soggetti legittimati a prestare il consenso informato ai sensi dell’art. 5 D.L. 1/2021 sono:

1. gli *ospiti* delle RSA nel caso in cui siano capaci;
2. i *tutori* degli interdetti;
3. i *curatori* degli inabilitati;
4. gli *amministratori di sostegno*;
5. i *fiduciari* designati ex l. 219/2017 in caso di ospite divenuto incapace;
6. i *direttori sanitari* o i responsabili medici delle RSA e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL (ATS) o i delegati (d’ora in avanti “*Sanitari*”).

Tenuto conto del dato letterale dell’art 5 D.L. 1/2021 è opportuno precisare che:

- gli **amministratori di sostegno**, in caso di incapacità del beneficiario, possono prestare il consenso informato *anche se* nel decreto di conferimento dei poteri non è stata loro espressamente conferita la rappresentanza sanitaria;
- i **curatori** degli inabilitati, in caso di incapacità a prestare il consenso informato, possono sostituirsi all'inabilitato *nonostante*, secondo la disciplina ordinaria, avrebbero il solo potere di assistere gli inabilitati negli atti di straordinaria amministrazione
- i **sanitari** assumono le funzioni di amministratore di sostegno *al solo fine* della prestazione del consenso informato e *non devono prestare giuramento*.

2. Modalità di espressione del consenso in luogo dell'incapace.

La modalità di espressione del consenso informato, in luogo dell'incapace, passa per la valorizzazione della sua volontà, se nota, o, in mancanza, di quella del coniuge o partner dell'unione civile o stabilmente convivente o, in subordine, dei parenti più prossimi entro il terzo grado. Il ricorso al giudice tutelare è una fase eventuale.

Il consenso in luogo dell'incapace va espresso in forma scritta e ne va data comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

A tal fine, vanno distinti:

(A) i soggetti incapaci già destinatari di misura di protezione;

(B) i soggetti sprovvisti di una figura di tutela.

All'interno di ciascuna ipotesi può essere necessario: (i) ricorso al giudice tutelare o (ii) procedimento di convalida dinanzi al giudice tutelare.

A) Ospiti incapaci già rappresentati.

Nel caso di ospite di RSA incapace ma ***rappresentato da tutore, amministratore di sostegno o curatore***, il consenso è espresso da questi ultimi. Il consenso dovrà essere espresso nel rispetto della volontà manifestata dalla persona protetta tramite D.A.T. o di quella che presumibilmente avrebbe espresso ove capace di intendere e volere.

Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017.

In assenza di disposizioni di volontà, prima di prestare il consenso, il soggetto dovrà sentire, se noti, il coniuge o partner di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado.

Acquisito il consenso dei soggetti, il rappresentante è abilitato a prestare il consenso informato senza l'autorizzazione giudiziale e tale consenso è immediatamente e definitivamente efficace.

L'intervento giudiziale è previsto solo nel caso di rifiuto o dissenso:

- rifiuto del tutore, amministratore di sostegno o curatore di prestare il consenso informato nell'interesse del soggetto incapace;
- o manifestazione di dissenso da parte dei soggetti che devono essere sentiti, ossia coniuge o persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado.

In questo caso, laddove, nonostante il rifiuto o il dissenso, il vaccino si ritenga necessario, è possibile il ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l. 219/2017 da parte dei Sanitari.

B) Ospiti incapaci che non hanno un rappresentante o il cui rappresentante è irreperibile per almeno 48 ore.

In questo caso, la normativa in descrizione attribuisce il potere di esprimere il consenso informato ai soggetti sopra indicati come *Sanitari*.

I Sanitari assumono ex lege la funzione di amministratore di sostegno al solo fine di prestare il consenso, senza necessità che prestino giuramento (e senza necessità di previa autorizzazione o comunicazione al Giudice Tutelare).

Essi esprimono il consenso informato nel rispetto della volontà dell'interessato se precedentemente espressa tramite D.A.T. e non vi sia un fiduciario o, in mancanza, acquisito il consenso del coniuge o partner o convivente stabile o, in subordine e in difetto di essi, del parente più prossimo entro il terzo grado.

Il procedimento cambia in base ai seguenti presupposti:

- che vi siano D.A.T. favorevoli o che, in difetto, vi sia il consenso del coniuge o partner o parente (*in questo caso non vi è passaggio dinanzi all'autorità giudiziaria*);
- che vi sia un rifiuto del vaccino, in base alle D.A.T. o, in difetto, vi sia un dissenso manifestato dal coniuge o partner o dal parente (*in questo caso vi è ricorso al giudice tutelare*);
- che non vi sia una pregressa manifestazione di volontà dell'ospite né sia possibile acquisirla dal coniuge o parente (*in questo caso vi è procedimento di convalida dinanzi al giudice tutelare*).

3. Intervento dell'Autorità Giudiziaria.

L'intervento dell'autorità giudiziaria è dunque previsto esclusivamente in due casi:

- 1) ***rifiuto*** ovvero ***dissenso*** espresso alla vaccinazione da parte del coniuge, della persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, del parente più prossimo entro il terzo grado → in questo caso, se il sanitario ritenga che il vaccino sia appropriato e necessario è previsto il **RICORSO AL GIUDICE TUTELARE** per superare il rifiuto opposto dall'interessato o dai parenti.

Il procedimento è quello di cui all'art. 3 comma 5 l. 219/2017.

Il consenso non può essere espresso fino a quando non vi è una pronuncia del Giudice Tutelare.

- 2) ***assenza di volontà*** della persona (che non ha rilasciato D.A.T.) e impossibilità di acquisire la volontà del coniuge o partner unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, dei parenti più prossimi entro il terzo grado → in questo caso, ***il Sanitario è autorizzato ad esprimere il consenso*** informato al vaccino che ritiene necessario, ma lo stesso diviene efficace ad esito di un **PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DINANZI AL GIUDICE TUTELARE**.

Il procedimento è disciplinato dallo stesso D.L. 1/2021:

- la direzione sanitaria della struttura deve trasmettere a mezzo pec all'ufficio del Giudice Tutelare territorialmente competente il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dal Direttore sanitario o responsabile medico della RSA, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti (incapacità del soggetto, assenza di D.A.T., irreperibilità del rappresentante legale o irreperibilità del coniuge o partner o parenti), per la convalida; tale consenso resterà privo di effetti sino a quando non verrà comunicata l'avvenuta convalida da parte del Giudice Tutelare;
- il giudice tutelare convalida (o meno) il consenso entro 48 ore dalla ricezione della pec:

- entro le successive 48 ore viene data comunicazione della convalida all'interessato ed al richiedente a mezzo pec presso la struttura dove la persona è ricoverata.

Se trascorre il termine (complessivamente di 96 ore) senza che sia comunicato il provvedimento del Giudice Tutelare, il consenso si considera valido ed efficace ai fini della somministrazione del vaccino. Tale consenso perderà invece qualsiasi efficacia se, nel medesimo termine, il Giudice Tutelare comunicherà di non aver convalidato la decisione del Sanitario.

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PROCEDIMENTO DI RICORSO AL G.T.

Valgono per questo tipo di procedimento le modalità operative ordinarie: il ricorso va presentato in via telematica tramite PCT (con istanza all'interno del fascicolo se c'è una procedura già pendente o con ricorso cod. 413999 se nuova iscrizione) ovvero con deposito cartaceo presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale.

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA

Oneri di documentazione dei Sanitari:

- **Sempre** → attestazione del Sanitario, sotto la propria responsabilità, dell'incapacità naturale dell'ospite (cioè dell'impossibilità di comprendere la situazione e di esprimere la sua volontà) a mezzo certificazione medica;
- **In caso di tutore, amministratore di sostegno o curatore irreperibili** → attestazione del Sanitario, sotto la propria responsabilità, che i soggetti sono irreperibili e che sono stati fatti tentativi senza esito per rintracciarli (es. a mezzo telefono o a mezzo pec);
- **In caso di parenti assenti o ignoti** → attestazione del Sanitario, sotto la propria responsabilità, della situazione familiare, ossia che manchino o non siano noti alla struttura coniuge, convivente o parenti fino al terzo grado che possano esprimere il consenso;
- **In caso di parenti irreperibili** → attestazione del Sanitario, sotto la propria responsabilità, della irreperibilità dei familiari e delle ricerche effettuate senza esito per rintracciarli (indicare le modalità utilizzate) oppure della indisponibilità manifestata dai familiari ad assistere il parente nella espressione del consenso;

Adempimenti:

- il consenso va comunicato al dipartimento di prevenzione sanitaria;
- il consenso va comunicato, unitamente alla documentazione sopra indicata, al GT immediatamente attraverso PEC e con contestuale richiesta di convalida

N.B. Le comunicazioni a mezzo PEC ai fini della convalida vanno inoltrate al seguente indirizzo volgiurisdizione.tribunale.ancona@giustiziacert.it e va indicato quale oggetto "Richiesta di convalida al GT ai sensi dell'art. 5 co. 1 D.L. 1/2021".

4. Casistica.

- ❖ **Ipotesi nelle quali viene prestato il consenso senza ricorso all'autorità giudiziaria**
 - a) soggetto incapace che ha un tutore, curatore o amministratore di sostegno che esprime consenso in conformità alla volontà della persona protetta indicata tramite D.A.T. o presunta;
 - b) soggetto incapace che ha tutore curatore o amministratore di sostegno che esprime consenso, in difetto di volontà anticipate, in conformità al consenso manifestato dal coniuge o partner unione civile o stabilmente convivente, o, in difetto, del parente più prossimo entro il terzo grado;

- c) soggetto incapace che ha indicato un fiduciario ai sensi della l. 219/2017, il quale è abilitato ad esprimere il consenso al suo posto;
- d) soggetto incapace, sprovvisto attualmente di un rappresentante abilitato a prestare il consenso, al quale si sostituisce il Direttore sanitario o responsabile medico della RSA o analoga struttura; quest'ultimo presta il consenso informato, in assenza di D.A.T., se vi è il consenso del coniuge o del partner unione civile o partner convivente o, in difetto, del parente più prossimo entro il terzo grado.

❖ **Ipotesi nelle quali vi può esser ricorso al GT ai sensi dell'art. 3 co. 5 l. 219/2017**

- a) vi è un tutore, curatore o amministratore di sostegno ma contestualmente vi è manifestazione del dissenso al vaccino da parte dell'interessato, o del coniuge o partner o, in difetto, del parente più prossimo entro il terzo grado (in tal caso sarà il tutore, curatore o amministratore di sostegno a dover presentare il ricorso al GT, ex art. 410 c.c.);
- b) vi è un tutore, curatore o amministratore di sostegno ma lo stesso rifiuta di prestare il consenso informato;
- c) non vi è un tutore, curatore o amministratore di sostegno e il sanitario, autorizzato a prestare il consenso, incontra il dissenso al vaccino da parte del coniuge o partner o, in difetto, del parente più prossimo entro il terzo grado;

❖ **Ipotesi nelle quali va attivato il procedimento di convalida ai sensi dell'art. 5 co. 1 D.L. 1/2021**

- a) è irreperibile il tutore, curatore o amministratore di sostegno del soggetto protetto e il Sanitario procede a manifestare il consenso al loro posto, dando atto dei presupposti;
- b) l'incapace non ha un rappresentante legale, non sono noti coniuge, partner o parenti entro il terzo grado e il direttore sanitario procede a manifestare il consenso, dando atto dei presupposti;
- c) l'incapace non ha un rappresentante legale e il coniuge, partner o parenti entro il terzo grado sono irreperibili o non intendono pronunciarsi sull'espressione del consenso e il direttore sanitario procede a manifestare il consenso, dando atto dei presupposti.

Si comunichi alla Cancelleria Civile, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona e si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale di Ancona.

Ancona, 18 gennaio 2021

I Giudici Tutelari

dott. Valentina Rascioni

dott. Martina Marinangeli

Il Presidente di Sezione

dott. Silvia Corinaldesi



18 GEN 2021
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Spinosa